

delle probabilità; non so che quello che risulta dai voti della Camera.

Guala. (*Della Commissione*) Io non parlo per conto mio, ma per conto di una minoranza considerevole, che si è verificata in seno della Commissione, ed è per ciò che non potrei rinunciare, anche se volessi, alla facoltà di parlare.

E debbo, onorevoli colleghi, chiedervi a nome di questa minoranza che vogliate non solo respingere le conclusioni della Commissione, ma respingere anche la domanda fattavi testè dall'onorevole Bonajuto. Anzi per cominciare subito da questa domanda, soggiungo che se così fatto genere di preghiere potesse essere accolto da noi, io ve ne farei un'altra per conto mio e forse anche per conto di altri, assai più radicale di quella dell'onorevole Bonajuto, e sarebbe quella di svestirci di questa che dicono garanzia o privilegio parlamentare, ma che io ho ritenuto sempre una specie di gogna e berlina.

Se la Camera potesse con un voto, di sua autorità spogliare il deputato della guarentigia anche *a priori*, e non soltanto *a posteriori*, cioè quando intervenne un'accusa, io vorrei che un simile provvedimento fosse da essa adottato prima di ogni altro; perchè, o signori, il Codice penale non contempla soltanto dei delitti, ma anche dei peccati, essendovi un gran numero di contravvenzioni nelle quali ogni galantuomo può incappare per inconsideratezza: infatti noi abbiamo un gran numero di precedenti in questi ultimi anni, i quali hanno mostrato come queste numerose domande a procedere, che si succedono con tanta facilità, scemando il prestigio ed il decoro della Camera, sono nella maggior parte dei casi determinate da questo genere di contravvenzioni.

Ho detto, signori, che io parlava a nome della minoranza della Commissione; ma questa minoranza non fu di numero, ma semplicemente di tattica parlamentare, poichè la Commissione si divise a pari voti. E se invece di porre a partito la domanda che si faceva di non approvare le conclusioni del signor relatore, avessimo avuto la pazienza di aspettare a votare contro le conclusioni, forse saremmo rimasti noi in maggioranza; per quanto sia vero, e debito di lealtà m' imponga di dichiarare, che la Commissione aveva, in una precedente sua riunione, a maggioranza assoluta, deliberato farsi luogo a concedere la chiesta autorizzazione.

Per venire più direttamente alla questione, debbo dire alla Camera che degli argomenti della minoranza della Commissione, alcuni sono d' indole generale, altri d' indole particolare. La Ca-

mera mi permetta di ricapitarli brevissimamente. E ricorderò soltanto come l'antico dettato romano che *contra absentes* si sospendevano perfino le azioni civili, passato per la trafila del Medio Evo e della Chiesa che diceva: *ad sinodos ventientes, sit pax et securitas* è andato a conchiudersi, nell'odierna guarentigia parlamentare, che però nel modo con cui è applicato si converte in una vera protezione all'inverso. La Camera conosce gli argomenti che più volte si sono addotti per dimostrare come questa guarentigia all'inverso, invece di coprire il deputato, lo lascia anzi assai più esposto degli altri agli attacchi del suo onore e della sua dignità.

Io non ripeterò quegli argomenti. La Camera ne ha larga traccia nelle precedenti discussioni, ne ha larga traccia in relazioni parlamentari presentate da uomini di diverso partito. Ma vi sono degli argomenti d'indole tutta speciale alla questione in esame, i quali concorrono, anche con maggior efficacia, a dimostrare come le conclusioni della Giunta nel caso presente non debbano essere accolte. Queste ragioni derivano principalmente dalle stesse osservazioni che l'egregio e paziente nostro relatore ha fatte, mettendo in rilievo anche i motivi della minoranza.

Dice il relatore, dopo di aver premessa la storia dei fatti della prima querela proposta contro l'onorevole Bonajuto, che " la Commissione si è formato il concetto, che contro l'onorevole Bonajuto la domanda d'autorizzazione a procedere sia radicata sulla semplice querela della parte lesa, la quale ha asserito taluni fatti senza fornirne le prove, e senza che il giudice istruttore abbia accertate le poche indicazioni date dal querelante. Il querelante disse infatti che l'onorevole Bonajuto gli mandò il giornale che conteneva le ingiurie scritte aggiunte alle stampate, per mezzo di certo signor Manara. "

Ora, soggiunge il relatore, e con criterio fino e giusto, ora molto facile esaminare questo signor Manara e sentire da lui se in realtà esistessero gli addebiti che erano fatti all'onorevole Bonajuto. Ma questo non fu fatto, e tutta la prova che l'autorità giudiziaria crede d'invocare per poter chiamare in giudizio, o almeno dinanzi al giudice istruttore, il querelato signor Bonajuto, si riduce ad una semplice affermazione del querelante.

Quindi prosegue il relatore:

" Sorge per tal modo una grave quistione, se cioè basta che un giudice istruttore senta il bisogno di sottoporre un deputato ad un interrogatorio, perchè senz'altro la Camera sciolga il depu-